

Linea dura da parte dei giudici di legittimità: rappresenta profitto l'intera somma ripulita

Riciclaggio, il sequestro è a 360°

Non rileva se non è stato tratto vantaggio dall'operazione

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Per chi ricicla sequestro senza sconti: è quanto emerge dalla sentenza n. 7503 del 2022, con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che in caso di condanna per riciclaggio deve essere confiscata l'intera somma oggetto dell'operazione illecita e non solo l'importo corrispondente al vantaggio tratto dal riciclatore. Inutile, pertanto, il tentativo di quest'ultimo di sottrarsi alla misura evidenziando di non aver percepito alcun profitto dall'operazione.

La Suprema corte ha, infatti, chiarito che ogniqualvolta il riciclaggio abbia a oggetto somme di denaro, il profitto o comunque il prodotto del reato è da intendersi come corrispondente all'intero ammontare delle somme che sono state «ripulite» attraverso le operazioni compiute dall'imputato; la circostanza che quest'ultimo abbia goduto solo in parte del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente è stato successivamente incamerato dal dominus dell'operazione, ovvero che non abbia tratto alcun godimento personale e diretto, non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l'intera somma riciclata costituisce il profitto del reato, di cui l'imputato ha avuto, comunque, di fatto la disponibilità.

Il caso. Nella vicenda sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione, la Corte di appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e 5 mila euro per il reato di riciclaggio di denaro di provenienza fraudolenta, ed era stata disposta nei suoi confronti la confisca dei beni costituenti l'intero profitto del reato, ovvero delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità nella attuale disponibilità sino alla concorrenza di 150 mila euro, ritenendo influente che l'imputato non ne avesse goduto o ne avesse goduto solo in parte.

Profilo di cui ci si doveva nel ricorso per Cassazione, in cui ci si lamentava, con riferimento alla disposta confisca, che i giudici di merito avessero omesso di indicare l'entità del vantaggio economico conseguito dal ricorrente con l'attività illecita asseritamente dallo stesso posta in essere, non considerando che l'imputato non aveva percepito alcun profitto dall'operazione contestata.

Riciclaggio e profitto confiscabile	
Il quesito	In caso di condanna per il reato di riciclaggio deve essere confiscata 1. l'intera somma «ripulita» oggetto dell'operazione illecita 2. o solo l'importo corrispondente all'effettivo vantaggio tratto dal riciclatore?
Il contrasto giurisprudenziale	Sulla questione si registrano due diversi indirizzi giurisprudenziali: 1. Per il primo, il profitto oggetto di confisca è rappresentato dall'intero valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa 2. Per il secondo, la confisca per equivalente è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal «riciclatore»
La risposta della Cassazione	Come da ultimo deciso da Cass. pen. n. 7503/2022: • il profitto del reato presupposto risulta sovrapponibile rispetto a quello del riciclaggio • non rileva se il riciclatore non abbia tratto alcun godimento personale e diretto e se il profitto del riciclaggio sia stato poi incamerato dal dominus dell'operazione • oggetto di sequestro e di confisca è l'intera somma passata nelle mani del riciclatore, ovvero nella sua disponibilità, e «ripulita»

Il contrasto giurisprudenziale sulla confisca nel riciclaggio. Il caso assume particolare interesse perché, come riconosciuto dalla stessa Cassazione in sentenza, per quanto concerne l'oggetto della confisca nel caso di riciclaggio di somme di denaro, sono emersi due orientamenti giurisprudenziali di segno diverso.

Secondo un primo indirizzo, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto (Cass. pen. n. 37120/2019).

In senso difforme è stato tuttavia evidenziato come per la confisca di valore valga le medesime regole delle altre sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al prodotto, profitto o prezzo che l'autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (Cass. pen. n. 37590/2019). In altre parole, la confisca per equivalente del profitto del reato sarebbe applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal

riciclatore, determinato in sede di accertamento giudiziale, e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto (Cass. pen. n. 30899/2020).

Questo orientamento fa leva sulla considerazione per cui in questo caso non operi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, ovvero di quel principio che, sulla base del presupposto della corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, consente alla misura ablativa, pur nei limiti quantitativi dell'ammontare complessivo del profitto accertato, di colpire per l'intero ciascuno dei concorrenti a prescindere che ne abbiano tratto vantaggio.

In effetti, nel reato di riciclaggio non è ipotizzabile alcun concorso fra il riciclatore e l'autore del reato presupposto, considerato che la norma appunto punisce chi «fuori dei casi di concorso» sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita. Pertanto, nel rispetto della proporzionalità e della corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato, una volta che si sia provato che il riciclatore si è avvantaggiato solo del prezzo del reato, il sequestro (e la successiva confisca) nei confronti dello stesso potrebbe essere disposto solo per il suddetto prezzo del reato, nel la

confisca per la restante parte relativa al vantaggio conseguito dall'aver perpetrato il reato presupposto sarebbe da disporre nei confronti dell'autore di quest'ultimo.

Nozione di profitto o prodotto del reato e denaro riciclato. Di differente avviso si è mostrata la Cassazione con la sentenza in commento. Secondo gli Ermellini, precisamente, se è vero che non può essere invocato al fine di giustificare la confisca dell'intera somma il principio solidaristico che, in senso stretto inteso, presuppone il concorso di più soggetti nel medesimo reato, occorre tuttavia considerare che sussiste un «concorso nell'illecito complessivo» fra il responsabile del delitto presupposto e il riciclatore che opera d'intesa con l'autore della attività illecita a monte, seppur quest'ultimo, per scelta del legislatore, non risponde del reato di riciclaggio.

Di conseguenza, il profitto del reato presupposto risulta sovrapponibile rispetto a quello della condotta di riciclaggio che comunque entra nella disponibilità del riciclatore che ne trae vantaggio a vario titolo: la condotta di riciclaggio, infatti, assicura l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l'utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico.

Per la Suprema corte appare difficile sostenere, quindi, che il denaro ripulito nella disponibilità del riciclatore non possa farsi rientrare nella nozione di profitto del reato o quanto meno di prodotto nel reato nell'accezione che di tali categorie dà la giurisprudenza: posto che il cuore disvaloriale del delitto di riciclaggio risiede nell'immettere nel circuito economico somme illecitamente acquisite, la somma ripulita passata nelle mani del riciclatore, anche laddove non la si volesse ritenere quale vero e proprio profitto, si configura, quanto meno, quale risultato empirico dell'esecuzione criminosa, ovvero la «cosa materiale» che viene «trasformata» mediante l'attività delittuosa che con essa abbia un legame diretto ed immediato; si tratta del frutto diretto dell'attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente dalla attività illecita.

La decisione della Cassazione. Sulla base delle suddette osservazioni la Cassazione ha concluso che nel caso di riciclaggio che ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato o comunque il prodotto del reato corrisponde all'intero ammontare delle somme che sono state «ripulite» attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall'imputato; la circostanza che quest'ultimo abbia goduto solo in parte del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente è stato successivamente incamerato dal dominus dell'operazione, ovvero che non abbia tratto alcun godimento personale e diretto, non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l'intera somma riciclata costituisce il profitto del reato, di cui l'imputato ha avuto, comunque, di fatto la disponibilità. Peraltro, la correttezza di tale interpretazione per gli Ermellini trova conferma nel particolare allarme sociale costituito dal riciclaggio di denaro sporco provento di svariati traffici illeciti (attività della criminalità organizzata, traffico di stupefacenti), in quanto volta a scoraggiare tali condotte anche con rilevanti conseguenze di tipo patrimoniale a carico dell'autore del riciclaggio.

Pertanto, la Suprema corte ha ritenuto corretta nella fattispecie in esame la ritenuta sovrapponibilità del profitto del delitto tributario rispetto a quello delle condotte di riciclaggio, e ha rigettato il ricorso rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.